

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Alle origini dell'Università: il caso bolognese

Storia dell'Università (2024/2025)

dr. Giulia Zornetta

L'origine dell'Università

- Città
- Concentrazione di scuole, di maestri e di studenti
- Difesa dei propri diritti e privilegi
- Modello organizzativo: *societas* / *coniuratio*

Una *societas* di mercanti
(XIV secolo)



Societates



- Giuramento
- Assemblea
- Statuti

Statuti del Nobile Collegio della
Mercanzia di Perugia (1323)

Statuti di Modena, Statuta Mutine
Reformata, 1420-1485





Societates scholarium

contratto bilaterale tra il
magister e gli scholares

- Il maestro offre la sua
prestazione d'opera
- gli studenti gli
garantiscono la
sussistenza / lo pagano:
le collectae





«Il fine non è comune: quello degli scolari è imparare, quello del maestro è insegnare e dall'insegnamento ritrarre un guadagno. Tra lui e i discepoli non c'è contratto di società, ma piuttosto di locazione d'opera (...) ed egli stesso [il maestro] non considera responsabili del pagamento i discepoli, in quanto corpus, ma in quanto singole persone (...) socii erano i discepoli, non perché facessero parte di una società insieme col maestro o fra loro, ma perché sociabant eum, lo accompagnavano e costituivano il suo seguito»

G. Cencetti, *Studium fuit Bononiae*, in *Le origini dell'Università*, a cura di G. Arnaldi, Bologna 1974, pp. 101-151



Societates scholarium

- La partecipazione alla societas scholarium è volontaria
- Il rapporto tra le societates scholarium e la città è occasionale





Bologna

- seconda metà dell'XI secolo: fioritura di scuole di retorica e di ars dictandi in cui venivano insegnate anche nozioni di diritto
- Posizione favorevole sulla via Aemilia
- Interesse di Matilde di Canossa verso la cultura giuridica nel quadro della lotta per le investiture





Corpus Iuris Civilis



- Codex
- Digesto
- Institutiones
- Novellae

Ravenna, mosaico con l'imperatore Giustiniano (527-565) e la sua corte nella chiesa di San Vitale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Irnerio

- raccolta e riordinamento del Corpus giustiniano
- interpretazione e commento attraverso glosse

Gli allievi di Irnerio (i Quattro dottori): Bulgaro, Ugo di Porta Ravegnana, Martino, Iacopo alla dieta di Roncaglia (1158)

Verona, Casa Museo di Palazzo Maffei a Verona: manoscritto miniato del Digesto (XIII secolo)



Le fonti del diritto al secolo XI



Editto di Rotari (643)

- Leges Langobardorum + capitolarî carolingi
- Diritto feudale
- Consuetudine

trapianto giuridico = processo di ricezione di un sistema giuridico straniero perché questo è considerato tecnicamente superiore



Firenze, Palazzo dei
Visacci: Accursio (+1263)

1. Scuola dei Glossatori (fino alla prima metà del XIII secolo)
 - Orientamento teorico (no prassi)
 - Critica al ricorso eccessivo alla cultura letteraria del Trivium

Bologna, piazza San Domenico:
tomba di Egidio Foscherari
(+1289)





Musée du Vieux Toulouse,
Jacques Cujas / Iacobus
Cuiacus (1522-1590)

1. Scuola dei Glossatori (fino alla prima metà del XIII secolo)
2. Scuola dei Commentatori o Mos Italicus (XIV-XV secolo) – «nemo bonus iurista nisi sit bartolista»
3. Scuola umanistica o Mos Gallicus (XVI secolo) – Andrea Alciati, Jacques Cujas

Urbino, Studiolo di Federico
da Montefeltro: Bartolo di
Sassoferrato (+1357)





Diritto canonico

«Altra cosa è la costituzione civile, altra quella ecclesiastica: e poiché la costituzione civile è chiamata diritto civile o forense, vediamo come debba essere chiamata la costituzione ecclesiastica. La costituzione ecclesiastica deve andare sotto il nome di **canone**. Cosa sia il canone lo proclama Isidoro nel libro VI delle Etimologie, capitolo 16, dicendo: «Canone, in greco, equivale al latino regola. Regola è detta così perché conduce rettamente e non fa deviare [...]». **Tra i canoni, però, alcuni sono decreti di pontefici, altri sono statuti di concili. Tra i concili, alcuni sono ecumenici, altri provinciali. Tra i provinciali, alcuni sono indetti per autorità del pontefice romano, alla presenza del legato della santa romana chiesa, altri per autorità dei patriarchi o primate o metropolitani della provincia»**

Graziano, *Concordia dei canoni discordanti*, III, 1-2 (ca. 1139-42)



Le scholae e il Comune di Bologna

I dottori bolognesi offrono
consulenze al Comune e
prestano servizio
nell'amministrazione giudiziaria





Le rappresaglie contro gli
studenti forestieri

Chi giudica gli studenti
forestieri?





Consultati con ogni diligenza su questo problema abati, duchi, conti, giudici e altre personalità della nostra corte, concediamo per nostra magnanimità **a tutti gli scolari che a motivo dello studio si spostano da una località all'altra, e soprattutto ai professori di diritto canonico e civile, questo privilegio, affinché sia essi sia i loro inviati possano recarsi ad abitare in piena sicurezza nelle località nelle quali si praticano gli studi delle lettere.** Riteniamo giusto infatti che, esercitando una così lodevole attività, **siano protetti dalla nostra approvazione e tutela,** che siano preservati da ogni offesa, per così dire, con uno speciale affetto, dal momento che illuminano il mondo con la loro scienza ed educano i sudditi a vivere in obbedienza a Dio e a noi, suoi ministri. E chi non proverebbe compassione di loro, quando, **fatti esuli dall'amore della scienza, volontariamente abbandonano la ricchezza per la povertà, espongono la vita ad ogni sorta di pericoli,** e, quel che è peggio, spesso sono costretti a subire senza motivo offese corporali dagli uomini più vili! Pertanto con questa legge avente valore generale e perpetuo, stabiliamo quanto segue: ci si guardi bene, d'ora in poi, dal recare a scolari qualsivoglia offesa; non si sottopongano a condanna di alcun genere per delitti commessi in altra provincia, come – a quanto abbiamo udito – accade talvolta per una esecrabile consuetudine; si sappia che ai trasgressori di questa costituzione, e, qualora trascurino di farla applicare, agli amministratori locali a quel tempo in carica, sarà richiesta la restituzione del quadruplo dei beni sottratti, e decretata ipso iure la nota d'infamia, con la decadenza perpetua dal loro ufficio. Inoltre, qualora gli scolari siano chiamati in causa da chiunque per qualsiasi motivo, potranno essere giudicati a loro scelta dal loro maestro o dal vescovo della città, ai quali concediamo la relativa giurisdizione. Qualora si tenti di portarli di fronte a un altro giudice, anche se l'imputazione fosse validissima, per questo solo tentativo cadrà. Comandiamo che questa legge sia inserita tra le costituzioni imperiali sotto il titolo *ne filius pro patre*. Dato a Roncaglia, nell'anno del Signore 1158, nel mese di Novembre.

Federico I, *Authentica Habita* (1158)

Le scholae e il Comune di Bologna

Esodo dei maestri bolognesi:
Mantova, Modena, Reggio Emilia,
Vicenza, Arezzo, Padova,
Vercelli, Oxford, Montpellier

1. Ragioni politiche
2. Inviti da parte di altre città





Il Comune cerca di limitare la mobilità di maestri e studenti:

1. Prestigio
2. Formazione di ufficiali e magistrati in loco
3. Benefici economici legati alla presenza di forestieri in città





Le origini dell'Università

Dopo l'Authentica Habita,
maestri e studenti rappresentano
una realtà sociale
giurisdizionalmente autonoma
rispetto alle autorità cittadine

Il Comune di Bologna vieta la
formazione di corporazioni
studentesche (Statuti, 1211)

MA veniamo a conoscenza dell'Università quando
ormai è un fatto compiuto, cioè quando inizia a
apparire nelle fonti in quanto tale perché ha
raggiunto una certa evoluzione organizzativa

Statuti, 1214: esistono due universitates di studenti
forestieri a cui il Comune di Bologna impone di
giurare obbedienza



Vicenza

1204 Cacciavillano (diritto civile) e Menendo (diritto canonico) migrano da Bologna con i propri studenti


1205 donazione della chiesa di San Vito sull'Astichello ai tre rettori delle universitates scholarium nella città di Vicenza.





1216 il Comune di Bologna
impone la residenza
perpetua alle corporazioni
studentesche

1217 lettere di papa Onorio
III al Comune e agli
studenti bolognesi





L'Università di Bologna

- universitates scholarium: due corporazione di studenti – ultramontani e citramontani – divisi per *nationes*
- conflitto con il Comune
- maestri di estrazione locale o comunque ancorati per professione alla città e alle sue istituzioni
- attenzione verso gli equilibri politici





Bibliografia

G. Arnaldi (a cura di), *Le origini dell'Università*, Bologna 1974.

M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano*, Roma 2022.

M. Bellomo, *Scuole giuridiche e università studentesche in Italia*, in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII-XIV)*, a cura di L. Gargan e O. Limone, Galatina 1989, pp. 121-40.

A.I. Pini, "Discere turba volens". *Studenti e vita studentesca a Bologna dalle origini dello Studio alla metà del Trecento*, in *Studenti e università degli studenti dal XII al XIX secolo*, a cura di G.P. Brizzi e A.I. Pini, Bologna 1988 (= *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, 7), pp. 45-136.

A.I. Pini, *Città comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986